

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 81 del 4 ottobre 2023

Oggetto: L.R. 39/00 art. 30 - Autorizzazione al Comune di Santa Luce ad eseguire alcuni interventi selvicolturali non previsti dal piano nel complesso agroforestale regionale “Bosco di Santa Luce”.

Allegati da pubblicare: Allegato A - “Prospetto degli interventi”

Dirigente responsabile: Giovanni Sordi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre regionali toscane.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 istitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane “

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 22 del 23-01-2023 ad oggetto Direttive all’Ente Terre Regionali Toscane per la predisposizione del piano delle attività per l’annualità 2023 di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80;

Visto il proprio Decreto n. 11 del 13-11-2023 ”L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2023 con indicazioni relative al triennio 2023-2025”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 439 del 28-04-2023 ad oggetto “Approvazione Piano delle attività di Ente Terre per il 2023 ed indicazioni per il triennio 2023-2025”;

Visti:

- gli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana”;
- l’allegato B della L.R. 39/00;
- il Regolamento Forestale approvato con DPGR 08/08/03 n. 48/R;

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Dato atto che competente all’amministrazione del complesso agroforestale regionale “Bosco di Santa Luce“ è il Comune di Santa Luce;

Vista la nota n° 5314 del 28/08/2023 del Comune di Santa Luce, con la quale si richiede di eseguire alcuni interventi selvicolturali per complessivi 24,16 ettari nel complesso “Bosco di Santa Luce“ non inseriti e previsti dal piano recentemente reso esecutivo, ma che erano iniziati e non conclusi con il precedente piano scaduto;

Considerato che a seguito della modifica dell’art. 30 della l.r. 39/00 “legge forestale della Toscana” intervenuta con l’approvazione della legge regionale 80/2012, tali interventi sono autorizzati dall’Ente terre regionali toscane, ente dipendente della Regione Toscana, ma che tale autorizzazione non costituisce titolo abilitativo all’esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47 bis);

Ricordato che Ente terre regionali toscane svolge, anche nella fattispecie, la funzione di coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo forestale regionale di cui all’art. 22 della l.r. 39/00;

Considerato che il piano di gestione del complesso agroforestale regionale “Bosco di Santa Luce“ redatto per il periodo 2031-2035 è divenuto efficace a seguito della verifica di conformità di cui al proprio precedente decreto n. 61 del 18-07-2022;

Preso atto:

- che, come specificato nella richiesta presentata dal Comune, che erano stati affidati interventi

selvicolture mediante l'assegnazione di specifici lotti boschivi a ditte specializzate a seguito di relative aste pubbliche sulla base della programmazione del precedente piano 2006-2020;

- che al momento della redazione del nuovo piano di gestione i tagli risultavano in corso e che pertanto le particelle forestali interessate non potevano essere oggetto di valutazione nell'ambito della nuova programmazione in quanto l'ente gestore ed i pianificatori presupponevano la loro conclusione nell'ambito dell'ultima annata silvana relativa al piano scaduto;
- che i tagli sopra indicati, afferenti alle particelle forestali n. 9/1 parte e part n. 61/2;61/3 e 63/1 parte, non sono stati completati dalle ditte affidatarie dell'intervento come risulta dalle cartografie specifiche allegate alla richiesta presentata;
- della volontà dell'Ente gestore del PAFR (Comune di Santa Luce) di ottemperare comunque agli obiettivi e finalità per cui il piano di gestione è stato predisposto, ovvero la salvaguardia, l'assetto e il riordino del territorio attraverso un'attenta e programmata gestione forestale e di completare gli interventi di cui agli affidamenti alle ditte di cui sopra;

Considerato:

- che gli interventi richiesti, così come formulati, si inquadrano nel novero degli interventi selvicolture a carattere culturale (taglio ceduo -verificate il sussistere delle condizioni di cui all'art. 25 del Regolamento Forestale e diradamenti in fustaie transitorie) da realizzarsi con le modalità operative previste per il piano vigente per soprassuoli simili;
- che gli interventi richiesti soddisfano le finalità di amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale;

Ritenuto che si debba procedere ad autorizzare l'esecuzione degli interventi richiesti condizionandoli al rilascio delle autorizzazioni di legge ed alla seguente prescrizione:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica del Comune di Santa Luce attenendosi alle indicazioni previste nella richiesta presentata sia in quelle contenute nell'allegato A e nel Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione al fine di non arrecare danno al suolo ed alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

DECRETA

1) Di autorizzare l'esecuzione degli interventi selvicolture richiesti dal Comune di Santa Luce con la nota n° 5314 del 28/08/2023 per complessivi 24,16 ettari da realizzarsi nel complesso agro-forestale regionale "Bosco di Santa Luce";

2) di dare atto che il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47bis);

3) Di subordinare l'esecuzione degli interventi al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed alle seguenti prescrizioni:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica del Comune di Santa Luce attenendosi alle indicazioni previste nella richiesta presentata sia in quelle contenute nell'allegato A e nel Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione al fine di non arrecare danno al suolo ed alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Sordi